

Art. 41. Accredитamento.

1. L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e socio-sanitari per conto di enti pubblici, sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.
2. I requisiti per l'accreditamento sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43, considerati i seguenti elementi:
 - a) l'adeguatezza degli spazi alle esigenze degli utenti;
 - b) la qualità organizzativa e professionale;
 - c) la metodologia di lavoro per progetti e personalizzazione degli interventi;
 - d) l'utilizzo di programmi di valutazione di appropriatezza e qualità delle prestazioni;
 - e) le forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla programmazione e verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti;
 - f) il rapporto e l'integrazione con gli altri servizi del territorio.
3. I soggetti accreditati sono iscritti in un albo regionale dei fornitori di servizi e interventi sociali e socio-sanitari istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.